



COMUNE DI BEVAGNA

PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A TUTELA DI SITUAZIONI SOCIALI SVANTAGGIATE

ART.1

NORMATIVA

Il presente Regolamento è adottato in esecuzione degli artt. 24-31-38-118 della Costituzione Italiana, degli artt.23-25 del D.P.R. 616/77, degli artt. 13- 15 della L.R. 3/97 del Piano Sociale Regionale approvato con delibera del Consiglio Regionale del 20 dicembre 1999 n.759, degli artt. 22- 23- 25 della legge 328/2000"Legge quadro in materia di assistenza" del D.Lgs. 109 del 31 marzo 1998, del D.Lgs.130 del 3 maggio 2000, del Piano Sociale Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003.

ART.2

PRINCIPI E FINALITA'

Gli interventi di natura socio economica contribuiscono al soddisfacimento dei bisogni considerati fondamentali di coloro che si trovano in situazioni di difficoltà individuale o familiare, nonché di coloro che vivono in una condizione di permanente o temporanea impossibilità personale, sociale, familiare, di produzione o di disponibilità di reddito.

Tali soggetti, qualora l'assistente sociale riscontri un effettivo stato di bisogno, possono usufruire di interventi di natura economica finalizzati al superamento delle difficoltà, alla ripresa personale e al reinserimento nel mondo produttivo e sociale.

La prestazione socio economica è lo strumento che permette l'avvio di un processo di aiuto e pertanto deve essere utilizzata quale risorsa in un progetto globale di tutela dell'individuo e della famiglia ciò al fine di:

1. Garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi situazioni di insufficienza di reddito,

2. Evitare l'istituzionalizzazione di minori, di persone inabili o di anziani e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei in transitorie difficoltà economiche, privilegiando la permanenza delle persone nel proprio ambito familiare e sociale.
3. Stimolare e recuperare l'auto determinazione delle persone e delle famiglie, superando interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno.

ART.3

REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO

Il reddito minimo d'inserimento è definito dall'art.23 della Legge 328/2000 e dal Piano Sociale Regionale quale "misura generale di contrasto della povertà e delle situazioni di inadeguatezza del reddito" a cui ricondurre anche gli interventi di sostegno del reddito previsti dalla attuale normativa, quali assegno familiare, assegno di maternità, rimborso canone di affitto ecc..

ART. 4

DESTINATARI

All fine dell'accesso all'Istituto del R.M.I. i soggetti devono essere:

- Cittadini italiani iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Bevagna;
- Cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Bevagna;
- Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi in possesso di permesso di soggiorno da almeno un anno e iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Bevagna. Nell'ipotesi in cui nella famiglia anagrafica vi sia presenza di minori il permesso di soggiorno non deve avere durata inferiore ad un anno.

ART. 5

REQUISITI

Per l'accesso al R.M.I. è necessario che i soggetti previsti dall'art. 4 siano privi di reddito (1) ovvero con reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato,(2) non sia superiore alla soglia di povertà stabilita dal D.Lgs. 237/98 come sostituito dall'art. 23 della L.328/2000 in € 286,56 per una persona che vive da sola.

In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza che si riporta :

Num. Componenti	Parametri	
1.....	1,0	Maggiorazioni 0,35 per ogni ulteriore componente
figli minori		Maggiorazioni di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza dei
2.....	1,57	Maggiorazione di 0.5 per ogni comp. Con handicap di cui all'art.3,
com.3 L.104/92		
3.....	2,04	
4.....	2,46	Maggiorazione di 0.2 per nuclei familiari con figli minori in cui
entrambi i genitori		svolgono attività lavorativa.
5.....	2,85	

I soggetti debbono altresì essere privi di patrimonio, sia mobiliare che immobiliare (3), fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale (sono esclusi gli immobili aventi categorie A/2, A/7 e A/8) e una autovettura (non di lusso).

La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente dalle persone con le quali convive (convivenza anagrafica) e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF come previsto dal D. Lgs. 109 del 31 marzo 1998 e dal D. Lgs.130 del 3 maggio 2000 e successivi Regolamenti attuativi (*allegato n.1*). Dal reddito così determinato va decurtato il 70% del canone di locazione per coloro che dimostrano di avere stipulato un contratto di affitto regolarmente registrato, la predetta decurtazione non va applicata qualora il soggetto abbia usufruito dei contributi sulle locazioni di cui alla L. 431/98 nell'anno di riferimento, inoltre da tale agevolazione sono esclusi gli assegnatari di immobili di edilizia popolare.

ART. 6

Per le persone che hanno superato i 65 anni e che vivono da sole (famiglia anagrafica composta dal solo richiedente) il minimo di inserimento è individuato in € 336,00 mensili. Ciò al fine di favorire la vita autonoma, la permanenza nella propria abitazione e quindi evitare l'istituzionalizzazione.

Comunque nel rispetto dei requisiti del minimo vitale previsto dal presente Regolamento di cui all'art.5 e nell'eventualità che non vi siano obbligati per legge ad interventi di natura economica, ai sensi dell'art.433 del Codice Civile.

- (1) Il reddito a cui fare riferimento è il reddito complessivo del nucleo familiare (famiglia anagrafica) risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultima certificazione rilasciata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (modello 730, CUD dei lavoratori dipendenti o dei pensionati) Rileva il reddito da lavoro autonomo; il reddito da pensione di invalidità, di vecchiaia, di anzianità; il reddito da lavoro dipendente; il reddito da prestazione d'opera e altro.
- (2) Indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, Cassa integrazione, Assegno di divorzio, Assegno di mantenimento, Assegno alimentare, Rimborso affitto, Arretrati Pensione di Invalidità, contributo autonomia sistemazione ecc..
- (3) Il patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche. Il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dalla durata del possesso nel periodo di imposta considerato. Il patrimonio mobiliare si ottiene indicando in un unico ammontare complessivo la somma dei valori mobiliari in senso stretto, delle partecipazioni in società non quotate e degli altri cespiti patrimoniali individuati

ART. 7

Non potranno essere oggetto di intervento economici i disoccupati o gli inoccupati i cui problemi economici sono legati esclusivamente alla volontà di non reperire soluzioni lavorative, nonché chi lascia volontariamente il lavoro senza aver provveduto ad una uguale o migliore occupazione, chi rifiuta offerte di lavoro, o corsi di formazione e qualificazione professionale, chi usufruisce di emolumenti legati alla situazione di disoccupazione a requisiti ridotti ed altro.

ART. 8

MISURA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

La misura del contributo economico che viene erogato ai soggetti aventi diritto ex art. 5 e 6 del presente Regolamento è pari alla differenza tra il reddito accertato e il minimo vitale individuato, e comunque nei limiti della disponibilità del bilancio comunale.

ART. 9

FINALITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo economico, erogato a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. li 5 e 6 del presente Regolamento, è finalizzato al superamento della situazione di inadeguatezza del reddito e delle difficoltà economiche che il nucleo familiare deve affrontare. Pertanto mediante tale strumento è possibile realizzare:

- Misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito (anche mediante l'erogazione di buoni viveri finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità)
- Misure quali l'assistenza domiciliare indiretta per favorire la vita autonoma e la permanenza nella propria abitazione di persone anziane ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti sul piano sociale e sanitario, persone incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana (non vedenti o audiolesi) persone disabili o con invalidità pari o superiore al 70 %;
- Interventi di sostegno alle famiglie con minori a tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- Misure per il sostegno delle responsabilità e del ruolo genitoriale al fine di favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- Misure dirette ad eliminare gli ostacoli che si frappongono alla prosecuzione della gravidanza e a tutelare la maternità responsabile.

ART.10

TEMPI DELL'INTERVENTO

Il contributo economico potrà essere erogato, secondo programma sociale, per un periodo di tempo necessario al superamento dello stato di bisogno e/o disagio. Tale periodo non potrà comunque superare i sei mesi nell'arco di un anno.

Per le persone che hanno superato i 65 anni di età e per coloro che a causa di handicap o malattie gravi presentano disabilità psichiche o fisiche, il contributo economico può avere durata annuale e può essere rinnovato previa verifica, da parte dell'assistente sociale, del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente Regolamento.

ART.11

DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' D'INTERVENTO

In riferimento ai destinatari degli interventi economici di cui all'art.4 del presente Regolamento, il Comune si impegna a garantire in via prioritaria il diritto alle prestazioni a determinate categorie di soggetti quali minori, anziani ultrasessantacinquenni, inabili fisici e/o psichici.

ART.12

UNA TANTUM

La necessità economica del nucleo familiare può sorgere da evento imprevedibile o una spesa imprevista, non programmata, urgente non dovuto da negligenza che incide sul reddito mensile determinandone la riduzione al di sotto del reddito minimo d'inserimento.

In tal caso viene erogato, su valutazione dell'assistente sociale, un contributo straordinario o "una tantum", dell'importo massimo di € 300,00 svincolato dai criteri di cui all'art.li 5 e 6 del presente Regolamento, a quei nuclei familiari con bisogni di carattere eccezionale e contingente inerenti a necessità vitali. Dato il particolare alto grado di variabilità di tali bisogni, il contributo viene liquidato in un'unica soluzione nel corso dell'anno.

ART. 13

CONTRIBUTO ECONOMICO AI SOGGETTI SOTTOPOSTI AI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 616/77 e dell'art.2 comma II della L. 328/2000, il Comune eroga contributi ai soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria penale al fine di provvedere all'assistenza post- penitenziaria, su programma di reinserimento predisposto dal Servizio Sociale del Comune in accordo con il servizio sociale dell'istituto di detenzione.

Tale contributo non dovrà superare la somma di € 258,23 mensili per la durata di mesi tre, in un anno, da prolungare eccezionalmente a mesi sei su parere dell'assistente sociale di competenza.

Inoltre il Comune dovrà provvedere all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose (requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento) dei defunti e delle vittime di delitti.

ART. 14

DOMANDA

Con una dichiarazione sottoscritta (*allegato n.2*) il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità della domanda (reddito, patrimonio, nucleo familiare ecc.).

L'ufficio competente si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli anche a campione, che ritiene necessari ai fini dell'accoglimento della domanda ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Per il controllo dei redditi il Servizio Interventi Sociali e Socio Sanitari si potrà avvalere del sistema telematico Siatel, messo a disposizione dal Ministero delle finanze; inoltre per ulteriori accertamenti e approfondimenti si potranno stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con gli uffici del Comune, nonché con la prefettura, la Questura il Commissariato.

ART. 15

ISTRUTTORIA

L'Assistente Sociale competente per territorio, raccoglie la domanda e acquisisce le informazioni necessarie (composizione del nucleo familiare, rete parentale, condizione economica, stato di salute, condizione lavorativa, ubicazione, presenza nel nucleo familiare di minori, anziani, disabili o soggetti a rischio di esclusione sociale) mediante una serie di colloqui.

Se necessario si avvale dell'ausilio degli uffici competenti (Ufficio ICI, Ufficio Anagrafe, Ufficio Urbanistica, Motorizzazione, Ministero delle Finanze) per verificare le informazioni dichiarate nella domanda e raccolte nel corso dell'istruttoria. Il tutto nel rispetto dell'attuale normativa in materia di privacy e trattamento dei dati (L.675/96, D.Lgs.135/99, D.P.R. 318/99).

Acquisiti e valutati i dati relativi al richiedente, l'Assistente Sociale predispone un programma sociale volto al superamento dello stato di bisogno e/o di disagio lamentato dall'utente.

Tale programma, del quale il contributo economico costituisce lo strumento di attuazione è concordato con la persona interessata, secondo le proprie capacità e attitudini e la stessa dovrà impegnarsi al rispetto di quanto ivi contenuto.

In mancanza di ciò, l'Assistente Sociale ha il potere di sospendere o rifiutare l'erogazione della prestazione economica.

Il programma può essere definito in modo autonomo dal Servizio Sociale del Comune o adottato in collaborazione con altri servizi specialistici (D.S.M., SER., T., S.A.I., G.O.A., G.O.A.T., Servizio Sociali degli istituti carcerari ecc.)

In base ai protocolli d'intesa stilati, la misura del contributo economico, necessario all'attuazione del programma sociale, potrà essere ripartita tra il Comune e gli organismi citati.

L'Assistente Sociale, dopo avere valutato la volontà dell'utente ad intraprendere il percorso delineato nel programma sociale, nonché i requisiti richiesti dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, esprime il proprio parere opportunamente motivato, circa l'erogazione della prestazione economica, per il tempo che ritiene congruo al superamento dello stato di bisogno e/o di disagio fino ad un massimo di sei mesi(*allegato n.3*).

ART. 16

RICORSO

Le persone le cui richieste abbiano avuto esito negativo possono presentare ricorso entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione mediante domanda rivolta ad una Commissione di II° grado composta dal Sindaco e dal Segretario Comunale. Tale commissione fornirà una risposta inappellabile al ricorrente nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda di ricorso.

ALLEGATO N1

REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO

Nucleo Familiare (n. componenti)	Reddito Mensile del nucleo familiare
1	268,56
2	421,36
3	547,86
4	660,65
5	765,39
6	859,38
7	953,38
8	1.047,37
9	1.141,37
10	1.234,33

- Maggiorazione 0,35 per ogni ulteriore componente,
 - " 0,2 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori,
 - " 0,5 per ogni componente con handicap di cui all'3 comma 3 L.104/92
 - " 0,2 per nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro.
- Dal reddito così calcolato va decurtato il 70% del canone di locazione (contratto di affitto regolarmente registrato). Tale decurtazione non va applicata qualora il soggetto abbia usufruito dei contributi sulle locazioni di cui alla legge 431/98.